



Circ. n° 120

Barzanò 30 marzo 2022

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di contatti e positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo ex D.L. 24/2022

Il D.L. n. 24/2022 dispone che **fino alla conclusione dell'A.S. 2021-22**, nelle Istituzioni Scolastiche continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva**, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici se positivi all'infezione da CoV-2 o se si presenta una **sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**;
- resta la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'A.S. 2021-22 nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie **le attività didattiche sono svolte sempre in presenza** con obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica.

Nell'eventualità di **almeno quattro casi di positività** tra gli alunni presenti in classe, è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per i docenti e gli alunni **per dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al CoV-2. Alla prima comparsa dei sintomi tra gli alunni e i docenti del predetto gruppo e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Solo gli **alunni in isolamento in seguito all'infezione da CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale** integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe degli alunni guariti da CoV-2 è subordinata alla **certificazione di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare**.

In caso di **contatto extrascolastico** con soggetti confermati positivi al CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Ringraziando tutti per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Patricelli